CAMERA DEI DEPUTATI N. 1547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Diritti della rappresentanza militare

Presentata il 9 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento deve esprimersi in maniera chiara, puntuale e precisa con un provvedimento che interpreti e chiarisca il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 382 del 1978, riportando i limiti del mandato di rappresentanza militare nell'alveo della Carta costituzionale e dei diritti in essa garantiti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge provvede a ciò.

Con l'articolo 2, si tende a dare esecuzione al disposto di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 216 del 1992, conferendo ai delegati dei consigli centrali di rappresentanza militare dei Carabinieri e della Guardia di finanza rilevanza esterna, nella parte in cui necessitano di avviare e condurre rapporti con gli organismi di rappresentanza degli altri organi paritetici del comparto sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le delibere degli organismi di rappresentanza militare non sono da considerarsi documenti riservati e possono essere liberamente divulgate sia dai singoli delegati che dall'assemblea, in quest'ultimo caso su volontà espressa almeno a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 2.

1. I delegati degli organismi di rappresentanza militare possono liberamente esprimere pubblicamente il loro pensiero nei limiti del disposto dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, rilasciare comunicati e dichiarazioni, aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome dell'assemblea, ove da essa non siano stati espressamente delegati con delibera approvata a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 3.

1. La presente legge, avente valore di intepretazione autentica, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*